

REGOLAMENTO (UE) N. 420/2011 DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽²⁾, definisce i livelli massimi dei contaminanti in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Considerando le diverse interpretazioni concernenti la parte del granchio da analizzare ai fini del confronto con il tenore massimo di cadmio, è necessario precisare che il tenore massimo di cadmio nei crostacei fissato nell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 si applica al muscolo delle appendici (zampe e chele) e dell'addome. Per i granchi e i crostacei analoghi il tenore massimo si applica solo alle appendici. Questa definizione esclude altre parti dei crostacei, quali il cefalotorace dei granchi e le parti non commestibili (esoscheletro, coda). Il cefalotorace comprende gli organi digestivi (epatopancreas) di cui è noto l'elevato contenuto di cadmio. Poiché è possibile che in alcuni Stati membri parti del cefalotorace siano consumate regolarmente, può essere opportuno, a livello nazionale, consigliare ai consumatori di limitare il consumo di queste parti al fine di ridurre la loro esposizione al cadmio. Sul sito Internet della direzione generale per la Salute e la tutela dei consumatori della Commissione europea è stata pubblicata una nota informativa a riguardo ⁽³⁾.
- (3) Per ragioni di coerenza, è necessario modificare di conseguenza per altri contaminanti (piombo, mercurio, diossine e PCB e idrocarburi policiclici aromatici) la parte dei crostacei alla quale si applicano i tenori massimi.
- (4) I molluschi bivalvi quali le cozze verdi e le ostriche possono accumulare livelli di cadmio analogamente alle alghe marine. Poiché la polvere di cozze verdi e la polvere di ostriche sono prodotti venduti come integratori alimentari, analogamente alle alghe marine essiccate, è necessario che il tenore massimo di cadmio nei molluschi bivalvi essiccati sia uguale a quello già fissato per le alghe marine essiccate e i prodotti derivati da alghe marine.
- (5) È necessario armonizzare le disposizioni relative ai cavoli a foglia con quelle applicabili agli altri ortaggi a foglia. È quindi necessario escludere i cavoli a foglia dall'applicazione del tenore massimo predefinito per il cadmio alla voce «ortaggi e frutta» di cui al punto 3.2.15 e includerli nel punto 3.2.17.
- (6) I tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi non sono realistici nel caso delle alghe marine, che in natura possono contenere quantità più elevate. È quindi necessario escludere le alghe marine dall'applicazione dei tenori massimi predefiniti per il piombo e il cadmio nella frutta e negli ortaggi (punti 3.1.10 e 3.2.15). È necessario raccogliere maggiori dati sulla presenza di tali contaminanti al fine di determinare la necessità di fissare tenori massimi specifici più realistici per il piombo e il cadmio nelle alghe marine.
- (7) Esistono alcune incongruenze tra i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 e i nomi dei prodotti alimentari/gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. Poiché il regolamento (CE) n. 1881/2006 rinvia ai gruppi di prodotti elencati nel regolamento (CE) n. 396/2005, è necessario uniformare i nomi indicati nel primo regolamento a quelli indicati nel secondo.
- (8) È necessario aggiornare le disposizioni relative al monitoraggio e alle relazioni tenendo conto delle raccomandazioni recenti in materia di monitoraggio concernenti il carbammato di etile ⁽⁵⁾, le sostanze perfluoroalchiliche ⁽⁶⁾ e l'acrilammide ⁽⁷⁾. Poiché la decisione 2006/504/CE della Commissione ⁽⁸⁾ è stata abrogata e sostituita dal regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione ⁽⁹⁾, è necessario sostituire il riferimento alla decisione 2006/504/CE con un riferimento al regolamento (CE) n. 1152/2009. È inoltre necessario precisare quali dati devono essere comunicati alla Commissione e quali devono essere comunicati all'EFSA.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.⁽³⁾ http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/cadmium_en.htm⁽⁴⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.⁽⁶⁾ GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.⁽⁷⁾ GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.⁽⁸⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.⁽⁹⁾ GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

1) l'articolo 9 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri e le parti interessate comunicano ogni anno alla Commissione i risultati delle indagini intraprese e i progressi nell'applicazione delle misure preventive volte a evitare la contaminazione da ocratossina A, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine B1 e B2 e tossine T-2 e HT-2. La Commissione mette tali risultati a disposizione degli Stati membri. I relativi dati in merito all'occorrenza delle sostanze sono comunicati all'EFSA.

3. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i risultati relativi alle aflatossine, ottenuti conformemente al regolamento (CE) n. 1152/2009 della Commissione (*). Gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'EFSA i risultati relativi al furano, al carbammato di etile, alle sostanze perfluoroalchiliche e all'acrilammide

ottenuti conformemente alle raccomandazioni della Commissione 2007/196/CE (**), 2010/133/UE (***), 2010/161/UE (****) e 2010/307/UE (*****).

(*) GU L 313 del 28.11.2009, pag. 40.

(**)) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 56.

(***) GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53.

(****) GU L 68 del 18.3.2010, pag. 22.

(*****) GU L 137 del 3.6.2010, pag. 4.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Anche i dati relativi all'occorrenza dei contaminanti raccolti dagli Stati membri devono essere comunicati all'EFSA, ove opportuno.»;

2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato come segue:

- 1) nella sezione 3.1 relativa al piombo, i punti 3.1.6, 3.1.9, 3.1.10 e 3.1.11 sono sostituiti dai seguenti:


| Prodotti alimentari ⁽¹⁾ | | Tenori massimi (mg/kg di peso fresco) |
|------------------------------------|---|--|
| «3.1.6 | Crostacei ⁽²⁶⁾ : muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) muscolo delle appendici. | 0,50»; |
| «3.1.9 | Legumi ⁽²⁷⁾ , cereali e leguminose | 0,20»; |
| «3.1.10 | Ortaggi, esclusi quelli del genere Brassica, ortaggi a foglia, erbe fresche, funghi e alghe marine ⁽²⁷⁾ . Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate. | 0,10»; |
| «3.1.11 | Ortaggi del genere Brassica, ortaggi a foglia ⁽⁴³⁾ e i seguenti funghi ⁽²⁷⁾ : <i>Agaricus bisporus</i> (prataioli), <i>Pleurotus ostreatus</i> (orecchioni), <i>Lentinula edodes</i> (Shiitake) | 0,30»; |

- 2) nella sezione 3.2 relativa al cadmio, i punti 3.2.9, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 e 3.2.20 sono sostituiti dai seguenti:

| Prodotti alimentari ⁽¹⁾ | | Tenori massimi (mg/kg di peso fresco) |
|------------------------------------|--|--|
| «3.2.9 | Crostacei ⁽²⁶⁾ : muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) muscolo delle appendici | 0,50»; |
| «3.2.15 | Ortaggi e frutta, esclusi ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, funghi, ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero e alghe marine ⁽²⁷⁾ | 0,050»; |
| «3.2.16 | Ortaggi a stelo, ortaggi a radice e tubero, escluso il sedano rapa ⁽²⁷⁾ . Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate. | 0,10»; |
| «3.2.17 | Ortaggi a foglia, erbe fresche, cavoli a foglia, sedano rapa e i seguenti funghi ⁽²⁷⁾ : <i>Agaricus bisporus</i> (prataioli), <i>Pleurotus ostreatus</i> (orecchioni), <i>Lentinula edodes</i> (Shiitake) | 0,20»; |
| «3.2.20 | Integratori alimentari ⁽³⁹⁾ composti esclusivamente o principalmente da alghe marine essiccate, da prodotti derivati da alghe marine o da molluschi bivalvi essiccati | 3,0»; |

- 3) nella sezione 3.3 relativa al mercurio, il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

| Prodotti alimentari ⁽¹⁾ | | Tenori massimi (mg/kg di peso fresco) |
|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| «3.3.1 | Prodotti della pesca ⁽²⁶⁾ e muscolo di pesce ⁽²⁴⁾ ⁽²⁵⁾ , escluse le specie elencate al punto 3.3.2. Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) si applica al muscolo delle appendici | 0,50»; |



- 4) nella parte 5 relativa a diossine e PCB, il punto 5.3 è sostituito dal seguente:

| Prodotti alimentari | | Tenori massimi | |
|---------------------|---|--|--|
| | | Somma di diossine (OMS-PCDD/F-TEQ) ⁽³²⁾ | Somma di diossine e PCB diossina-simili (OMS-PCDD/F-PCB-TEQ) ⁽³²⁾ |
| «5.3 | Muscolo di pesce e prodotti della pesca e loro derivati, esclusa l'anguilla ⁽²⁵⁾ ⁽³⁴⁾ . Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) si applica al muscolo delle appendici | 4,0 pg/g peso fresco | 8,0 pg/g peso fresco; |

- 5) nella parte 6 relativa agli idrocarburi policiclici aromatici, i punti 6.1.3 e 6.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

| Prodotti alimentari ⁽¹⁾ | | Tenori massimi (µg/kg di peso fresco) |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| «6.1.3 | Muscolo di pesce affumicato e prodotti della pesca affumicati ⁽²⁵⁾ ⁽³⁶⁾ , esclusi i molluschi bivalvi. Il tenore massimo nei crostacei affumicati si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi affumicati (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) si applica al muscolo delle appendici. | 5,0; |
| «6.1.5 | Crostacei e cefalopodi non affumicati ⁽²⁶⁾ . Il tenore massimo nei crostacei si applica al muscolo delle appendici e dell'addome ⁽⁴⁴⁾ . Nel caso dei granchi e dei crostacei analoghi (<i>Brachyura</i> e <i>Anomura</i>) si applica al muscolo delle appendici. | 5,0; |

- 6) la nota 3 è sostituita dalla seguente: «(3) Per i prodotti alimentari indicati in questa categoria, si rimanda alla definizione di cui alla direttiva 2006/125/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 16).»;

- 7) La nota 16 è sostituita dalla seguente: «(16) Lattanti e bambini, così come definiti dalla direttiva 2006/141/CE (GU L 401 del 30.12.2006, pag. 1) e dalla direttiva 2006/125/CE.»;

- 8) sono aggiunte le note 43 e 44:

«(43) Il tenore massimo per gli ortaggi a foglia non si applica alle erbe fresche [classificate con il codice 0256000 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005].

(44) Questa definizione esclude il cefalotorace dei crostacei.»

